

Le misure adottate dal Governo per fronteggiare la corrente emergenza sanitaria legata al coronavirus COVID-19, inevitabilmente, hanno comportato notevoli difficoltà per le imprese, anche in relazione agli **adempimenti societari**. Evidente come, dovendo rispettare le prescrizioni in tema di divieto di assembramento e di spostamento, viene meno la possibilità di tenere **riunioni, assemblee** (ordinarie e straordinarie) e **consigli di amministrazione**. Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia") è quindi venuto in soccorso agli operatori del settore, introducendo alcune **specifiche disposizioni in materia societaria**, finalizzate a garantire l'operatività degli organi sociali e, tra l'altro, a facilitare l'approvazione del **bilancio** relativo all'esercizio sociale 2019. Tali disposizioni trovano applicazione alle assemblee, ordinarie ed anche straordinarie, **convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero successivamente qualora l'emergenza sanitaria dovesse perdurare oltre il suddetto termine.

Ecco una breve sintesi delle nuove misure adottate:

Mezzi di telecomunicazione e validità delle riunioni

Il Decreto Cura Italia prevede che le assemblee dei soci possano validamente svolgersi anche nel caso in cui tutti i partecipanti, incluso il presidente e il segretario (il notaio in caso di assemblee straordinarie), partecipino **mediante mezzi di telecomunicazione**.

In questo periodo di emergenza, **viene meno quindi l'obbligo** di far sì che almeno il presidente ed il segretario dell'adunanza si trovino nello stesso luogo. La disposizione si applica **anche ove lo statuto non disciplini** lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Proroga del termine per l'approvazione del bilancio di esercizio

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, co.2, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, il Decreto Cura Italia prevede che l'**assemblea per l'approvazione del bilancio** di esercizio possa essere validamente convocata **sfruttando il c.d. "termine lungo", di 180 giorni** dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, senza la necessità di indicare la ragione del differimento rispetto al c.d. "termine ordinario" di 120 giorni.

Società a responsabilità limitata: maggior flessibilità nell'adozione delle decisioni dei soci

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, co. 4 del codice civile, il Decreto Cura Italia prevede che i soci di società a responsabilità limitata possano validamente **adottare decisioni mediante consultazione scritta** ovvero consenso espresso per iscritto **anche qualora ciò non sia previsto** dai rispettivi atti costitutivi o statuti.

Società quotate: disposizioni in materia di rappresentanza assembleare

Il Decreto Cura Italia prevede che le società con azioni quotate su mercati regolamentati possano designare un rappresentante (ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998) a cui i soci potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno, **anche nel caso in cui lo statuto disponga diversamente**. È inoltre prevista la possibilità per le società con azioni quotate su mercati regolamentati di prevedere nell'avviso di convocazione che gli azionisti possano intervenire in assemblea **soltanto** tramite il suddetto rappresentante, rafforzando ulteriormente in tal modo le misure di distanziamento sociale anti contagio. Tali disposizioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Interessante notare come, dalcanto suo, il **Consiglio Notarile di Milano**, con la **massima n. 187**, si sia immediatamente adeguato alla nuova situazione, fornendo delle **linee guida** per lo svolgimento delle assemblee societarie in teleconferenza. Anche in caso di assemblea straordinaria, quindi, ogni adempimento può essere tranquillamente svolto, a dispetto delle attuali limitazioni.